



SERVIZIO RISORSE

Oggetto: Relazione ai sensi dell'art. 77 bis comma 12 della Legge n. 133/2008 sul rispetto degli obiettivi previsti per il pareggio di bilancio nell'anno 2018

RICHIAMATI in particolare i commi 465, 466 e 468 dell'Art. 1 della Legge n.232/2016, dove si prevede che:

- comma 465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione,
- comma 466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- 468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 nella quale si formula un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare,



SERVIZIO RISORSE

viene affermato che "l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza" e "non può essere oggetto di prelievo forzoso" attraverso i vincoli del pareggio di bilancio;

VISTA la circolare della Ragioneria generale dello Stato n 25 del 03/10/2018 dove in applicazione di tale sentenza si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio;

RICORDATO che in data 26 marzo 2019 abbiamo provveduto ad inviare alla Ragioneria Generale dello Stato la certificazione sul rispetto dell'obiettivo per l'anno 2018, basandoci sui dati dell'assestamento di bilancio. Da tale certificazione risulta che di fronte ad un obiettivo di € 154.000.00, il saldo finale risulta pari ad € 423.000,00 con una differenza positiva pari ad € 269.000,00

Con l'approvazione del consuntivo si determina la situazione finale rispetto all'obiettivo del pareggio di bilancio 2018 come da prospetto sotto riportato.



SERVIZIO RISORSE

PROSPETTO DI VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	
ENTRATE	Competenza 2018
Avanzo di amministrazione per investimenti	777.935,17
a) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	360.794,64
b) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	2.528.661,20
c) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati con l'approvazione del rendiconto	61.467,95
Fondo pluriennale vincolato di entrata (a+b-c)	2.827.987,89
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.784.496,47
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	717.046,90
Titolo 3 – Entrate extratributarie	3.336.557,10
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	1.398.677,57
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.500,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVE	20.850.201,10
SPESE	Competenza 2018
Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	14.691.652,47
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	395.822,79
Titolo 2 – Spese in conto capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	1.999.147,29
Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	3.022.071,90
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0
TOTALE COMPONENTI NEGATIVE	20.108.694,45
Differenza tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	741.506,65
Obiettivo di saldo finale di competenza	154.303,29
Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza mista	587.203,36

Sulla base del prospetto sopra riportato risulta il rispetto dell'obiettivo della normativa sul pareggio di bilancio per l'anno 2018

Borgo San Lorenzo, 16/04/2019

Dr. Marco Giannelli

